GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — **ROMA** — SABATO 21 LUGLIO — NUM. 172

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si è degnata nominare nell'ordine della Corona d'Italia

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri:

Con decreti del 24 maggio 1888:

A commendatore:

Pellegrini cav. Luca, direttore dell'Associazione Italiana di beneficenza in Trieste da 18 anni, cav. Corona dal 1876.

Ad ufficiale:

Allatini cav. Salomone, presidente effettivo della Società Italiana di beneficenza in Marsiglia, cav. dal 1878.

Fano cav. Giacomo, direttore tesoriere della Associazione Italiana di beneficenza a Trieste, cav. dal 1876.

A cavaliere:

Visetti ing. Secondo, di Milano, giudice assessore del Tribunale Consolare a Filippopoli.

Vaccaro Carlo Alberto, negoziante, id. id. id.

Con decreti del 27 maggio 1888:

A commendatore:

Puccioni cav. Emilio, capo divisione di 2ª classe nel Ministero degli Affari Esteri, uff. dal 1885 — 22 anni di servizio.

Guglielminetti cav. Giuseppe, capo divisione di Ragioneria nel Ministero degli Affari Esteri, uff. dal gennaio 1888 — 33 anni di servizio.

Ad ufficiale:

Dalla Valle di Mirabello (dei marchesi) nob. Alessandro, segretario di Legazione di 1ª classe, cav. dal 1879 — 15 anni di servizio.

Perera cav. dott. Enrico, presidente della Società Italiana di beneficenza a Salonicco, cav. dal 1872.

Allatini cav. Carlo, capo della ditta italiana « Fratelli Allatini in Salonicco », cav. dal 1874.

A cavaliere:

Allatini Eduardo, industriale, per atti di filantropia verso la Colonia italiana a Salonicco.

Saias Scialom, id. id. id.

Modiano Giacobbe, banchiere, id. id. id. id.

Durand de la Penne (dei marchesi) nobile avvocato Enrico, vice console di 1ª classe — 16 anni di servizio.

Bonelli avv. Edoardo, id. id. — 16 id. id.

Perrod avv. Enrico, id. id. — 13 id. id.

Con decreti del 31 maggio 1888:

A cavaliere:

Lumbroso Davide, R. agente consolare alla Mehdia Tunisi — 16 anni di servizio.

Sierra dott. Giacomo, di Livorno, residente in Alessandria d'Egitto, per servigi gratuiti e intelligenti prestati in sostituzione del medico governativo nell'ufficio di delegato italiano al Consiglio Sanitario Internazionale.

Con decreti del 3 giugno 1888:

A commendatore:

Ambron cav. Abramo, medico italiano residente in Egitto, cav. mauriziano dal 1866.

A cavaliere:

Bensasson Raffaele, da Pisa, negoziante, segretario della Camera di Commercio a Tunisi.

Fabbri Cesare, pubblicista.

Marinelli Ercole, da Civitavecchia, direttore dell'ufficio postale di Tunisi.

Spezzafumo Valentino, protomedico di S. A. il Bey di Tunisi.

Bonelli Celestino Antonio, chimico-farmacista in Nizza, per benemerenze verso i suoi connazionali indigenti.

Con decreto del 7 giugno 1888:

A cavaliere:

Ruspoli (dei principi) Don Romolo di Roma, per benemerenze verso la Società Italiana di beneficenza in Parigi.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 27 maggio 1888:

A cavaliere:

Pertusio Pietro, già commissario alle visite nelle Dogane, collocato a riposo con decreto del 23 gennaio 1887 — 37 anni di servizio.

Con decreto del 7 giugno 1888:

A cavaliere:

Negrioli Enrico, ricevitore del Registro per gli atti civili e giudiziari di Verona, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute con decreto del 25 marzo 1888 — 37 anni di servizio.

Con decreti del 10 giugno 1888:

A commendatore:

De Guidi cav. Annibale, direttore capo di divisione di 2ª classe negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, uff. dal 1885 — 41 anni di di servizio.

Peri cav. Domenico, intendente di finanza di 1ª classe, collocato a riposo per età avanzata e per anzianità di servizio, uff. dal 1881 — 42 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per l'Interno:

Con decreti del 3 giugno 1888:

Ad uffiziale:

Gargiulo cav. prof. Francesco Saverio, sostituto Procuratore generale del Re, segretario capo dell'ufficio della presidenza del Consiglio dei Ministri, cav. dal 1877 — 22 anni di servizio.

A cavaliere:

Palamenghi dott. Tommaso, vice segretario nel Ministero della Marina segretario dell'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri — 4 anni di servizio.

Palumbo Cardella ing. Giuseppe, segretario particolare di S. E. il Ministro dell'Interno.

Ghilini dott. Luigi, segretario nell'Amministrazione delle Carceri, collocato a riposo — 30 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione.

Con decreti del 7 giugno 1888:

Ad uffiziale:

Valensin cav. Giorgio, cav. dal 1876, per atti di splendida liberalità verso la Biblioteca Marucelliana di Firenze.

Faccioli ing. cav. Raffaele, pei restauri fatti al Palazzo d'Accursio in Bologna, cav. dal 1875.

A cavaliere:

Martinetti Francesco, di Roma, per l'offerta fatta al Governo di preziosi oggetti d'arte antica.

Paresi avv. Francesco Emilio, vice presidente della Società del Tiro a segno nazionale in Padova.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 3 maggio 1888:

A cavaliere:

Tusa Enrico, ragioniere geometra principale di 1ª classe del Genio, collocato a riposo — 35 anni di servizio.

Con decreto del 7 giugno 1888:

A cavaliere:

Fea Costanzo, vice segretario di 1ª classe nell'amministrazione centrale della Guerra, collocato a riposo — 29 anni di servizio e 2 campagne.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Col decreto del 7 giugno 1888:

A commendatore:

Donati cav. Giuseppe, sostituto procuratore generale di Corte d'Appello, collocato a riposo in seguito a sua domanda con decreto di pari data, cav. mauriziano dal 1870 — 30 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 10 giugno 1888:

Ad uffiziale:

D'Italia cav. Emanuele, direttore della succursale della Banca Nazionale di Modena da 16 anni, cav. dal 1872.

A cavaliere:

Errichelli Gioacchino, ragioniere capo presso il Banco di Napoli — 36 anni di servizio.

Salvio Raffaele, sostituto direttore del Banco di Napoli, reggente la direzione della succursale in Reggio Calabria — 11 anni di servizio.

Agnesa Gio. Batta, fu Luigi, di Sassari, per l'opera lodevole e gratuita prestata a favore della Cassa di Risparmio di Sassari.

Miliani Anacleto, industriale in Pioraco.

Pozzolini Augusto, direttore della Banca popolare di Empoli da cinque anni.

Stamm ing. Gustavo, direttore amministrativo della Impresa Industriale Italiana di costruzioni metalliche a Castellammare di Stabia.

Carreras dott. Gio. Battista da Gonnosfanadiga, agricoltore enologo.

Grassi rag. Gaetano, direttore della Cassa di Risparmio di Pisa.

De Crescenzo Francesco, industriale in Salerno, membro della commissione di sconto della Banca Nazionale.

Scifoni Alessandro, segretario della Compagnia di Assicurazioni Generali di Venezia — 20 anni di servizio.

Rossi ing. Luigi, di Carlo, da Milano, per l'efficace cooperazione all'impianto di varii stabilimenti in Lombardia.

Grossi Carmelo, fu Vincenzo, da Fuscaldo, possidente agricoltore.

Leo Servidio Francesco, di Giovanni, da Belvedere Marittimo, agricoltore.

LEGGI E DECRETI

Il Num. 5462 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le Amministrazioni comunali indicate nello elenco che fa seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere con i centesimi addizionali, ai tributi diretti per l'anno 1888, il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Numero d'ordine	COMUNI	Provincia	Abitanti secondo l'ultimo censimento ufficiale	Imposta erariale principale (terreni e fabbricati) per ciascuno degli anni				Centesimi addizionali sovrimposti dai comuni negli anni			Media dei centesimi del triennio	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrimporre nel 1888	Differenza fra la media triennale e l'aliquota 1888 ossia eccedenza della media
				1884	1885	1886	1888	1884	1885	1886			
1	Fossa . .	Aquila . . .	1,404	9,859 35	9,859 95	9,844 68	9,876 51	0.399637	0.398637	0.436784	0.412019	0.505	0.092381
2	Binetto . .	Bari	1,174	14,322 45	14,293 92	14,301 47	14,350 97	0.61	0.61	0.62	0.6136714	0.736762741	0.12309134
3	Soleminis .	Cagliari. . .	374	2,773 06	2,776 07	2,707 49	2,707 39	1.56	1.43	1.68	1.55	2.61	1.06
4	Guasila . .	»	1,902	12,099 88	12,083 29	11,676 70	11,594 »	0.15	0.48	0.33	0.32	0.577	0.257
5	Suelli . .	»	782	7,302 86	7,303 05	6,970 41	6,996 »	0.65	0.84	0.83	0.77	1.35	0.58
6	Crevenna .	Como. . . .	501	1,692 »	1,693 »	1,709 »	1,707 24	1.5602	0.6834	0.2949	0.8265	1.7064	0.8799
7	Tremezzo .	»	1,487	4,608 »	5,161 »	15,191 »	4,632 53	0.7684	0.6967	0.4418	0.6356	0.7458	0.1102
8	Urio . . .	»	369	1,246 »	1,257 »	1,245 »	1,353 73	0.8554	0.8552	1.1108	0.9404	1.0051	0.0647
9	Cadorago .	»	1,663	3,814 »	3,842 »	3,882 »	3,903 30	0.4506	1.2537	1.0690	0.9244	1.4012	0.4768
10	Cassano Albese . .	»	468	1,826 »	1,828 »	1,427 »	1,824 48	0.7060	0.5415	0.7000	0.6492	0.7263	0.0771
11	Molina . .	»	338	1,406 »	1,408 »	1,408 »	1,404 34	0.5858	0.6711	0.8977	0.7065	0.8469	0.1404
12	Albese . .	»	1,637	4,232 »	4,239 »	4,240 »	4,223 06	0.4913	0.5232	0.4813	0.4986	0.6965	0.1999
13	Consiglio Rumo . .	»	1,078	2,652 »	2,656 »	2,653 »	2,643 29	1.0144	1.0128	1.0139	1.0137	1.6882	0.6745
14	Nibionno .	»	1,575	3,533 »	3,537 »	3,542 »	3,523 42	1.0897	1.7773	5.5214	1.4628	1.6930	0.2302
15	Sirone . .	»	1,315	3,427 »	3,454 »	3,452 »	3,463 32	0.9378	1.7015	1.6239	1.4211	2.1890	0.7679
16	Solzago . .	»	418	900 »	901 »	900 »	903 19	2.3194	1.5516	1.9233	1.9314	2.4703	0.5389
17	Alzate con Verzago .	»	1,543	4,802 »	4,822 »	4,838 »	4,857 »	0.8809	0.9007	0.9656	0.9157	1.0136	0.0979
18	Anzano del Parco. .	»	1,176	2,894 »	2,897 »	2,896 »	2,890 45	0.7599	0.8989	0.9143	0.8773	0.9733	0.0930
19	Senna . .	»	550	1,854 »	1,856 »	1,869 »	1,864 »	1.4708	1.5371	1.2911	1.4329	1.8284	0.3955
20	Gaggino. .	»	683	1,397 »	1.410 »	1,416 »	1,660 61	1.8571	1.7297	1.7577	1.7815	1.9733	0.1918
21	Limido . .	»	1,003	4,091 »	4,096 »	4,095 »	4,725 49	1.0695	1.1821	1.1357	1.1291	1.3469	0.2178
22	Breccia . .	»	1,140	4,359 »	4,364 »	4,368 »	4,363 41	0.9103	0.9051	0.9807	0.9320	1.0067	0.0747
23	Merone . .	»	398	1,740 »	1,722 »	1,741 »	1,927 71	1.4377	1.1248	1.0534	1.3372	1.5244	0.1872
24	Segno . .	Genova. . .	1,026	1,915 98	1,915 98	1,915 98	1,915 98	1.5615	1,4193	1.4836	1.4881	2.51	1.0219
25	Portofino .	»	1,266	3,444 35	3,449 77	3,449 97	3,517 37	1.2774	1.2753	1.7443	1.4323	1.767789	0.335489
26	Ischitella .	Foggia . . .	4,815	21,905 74	21,905 74	21,876 20	21,894 93	0.7304021	0.6304021	0.6935213	0.7181085	0.7856000	0.0674915
27	Rivarolo Fuori . .	Mantova . .	4,074	29,764 59	29,717 »	29,702 21	25,804 78	0.93564	0.86964	0.95225	0.91918	1.0211615	0.1019815
28	Gazzoldo Ippoliti . .	»	1,373	11,098 05	11,096 63	11,078 92	9,464 35	0.77836	0.83886	0.81527	0.81083	0.9873545	0.1765245
29	Borgofranco sul Po .	»	2,539	13,446 14	13,445 71	13,448 31	12,930 13	1.07815	1.27898	1.14275	1.1662	2.2898176	0.1286176
30	Bozzolo . .	»	4,436	25,481 35	25,495 33	25,492 74	23,046 87	0.76767	0.82259	0.76379	0.78468	0.9202862	0.1356062
31	Casalromano	»	1,122	8,197 35	8,190 12	8,187 93	8,296 58	1.44485	1.32590	1.27244	1.34773	1.4717784	0.1240484
32	Sustinente .	»	3,105	27,468 58	27,507 50	27,481 25	25,843 26	0.69177	0.66107	0.69096	0.68323	0.7374031	0.0541731
33	Fellonica .	»	2,893	21,470 82	21,366 30	21,350 »	20,089 85	1.28234	1.20499	1.05032	1,17921	1.3046796	0.1254696
34	Marmirolo .	»	4,100	37,884 03	37,976 26	38,009 06	35,715 52	0.60000	0.60000	0.61286	0.60428	0.6471097	0.0428290
35	Villa Poma.	»	1,749	15,365 88	13,372 12	15,385 83	14,375 54	0.75066	0.68517	0.96652	0.80078	0.8777415	0.0769615
36	Quingentole	»	2,490	17,231 20	17,229 65	17,210 35	16,146 54	1.16414	1.04472	1.05214	1.08700	1.1770417	0.0890417
37	Magnacavallo . .	»	2,312	27,236 81	27,248 01	27,270 81	25,361 47	0.87623	0.68817	0.75788	0.77409	1.1026610	0.3285710
38	Commessaggio . . .	»	1,634	11,568 14	11,556 18	11,561 62	9,860 97	1.15982	1.13212	1.30782	1.19992	1.3527593	0.1528393
39	Bigarello .	»	1,784	25,934 21	25,932 23	25,939 45	24,175 69	0.59300	0.60000	0.65743	0.61681	0.6445880	0.02770
40	Moglia di Gonzaga .	»	5,386	45,852 09	45,880 58	45,885 66	43,740 71	0.86241	0.76166	0.74105	0.78837	0.8526011	0.0642311
41	Sermide. .	»	6,884	58,286 57	58,245 60	58,324 01	54,957 85	1.59311	1.22161	1.30815	1.37429	1.5184439	0.1441539
42	Sarnano. .	Macerata . .	5,040	11,856 34	11,853 14	11,914 47	11,914 47	0.55388	0.96848	1.07838	0.86691	1.1421650	0.2752505
43	Barano d'Ischia . .	Napoli . . .	4,598	9,282 64	7,261 20	8,252 17	9,841 32	0.423	0.302	0.609	0.611	0.758	0.147
44	Bogogno .	Novara . . .	1,599	4,665 35	4,667 30	4,665 34	4,678 48	1.030190	1.008050	1.05839	1.048025	1.185089	0.137064
45	Castiglione d'Ossola .	»	605	1,053 46	1,053 45	1,053 45	1,044 94	0.50	0.50	0.50	0.50	1.001913	0.501913
46	Colazza . .	»	568	1,062 36	1,062 30	1,062 30	1,118 14	0.826245	0.780850	1.761847	1.122977	1.369345	0.246368
47	Comnago .	»	216	578 86	578 86	578 86	578 86	2.235860	2.229917	2.288671	2.918149	3.439346	0.521197
48	Fontanetto d'Agogna .	»	3,418	10,381 68	10,364 22	10,364 26	10,427 04	1.024235	1.079198	1.081966	1.061800	1.245654	0.183854
49	Oleggio Castello . .	»	840	3,351 53	3,351 53	3,355 01	3,622 52	0.50	0.50	0.50	0.50	1.075414	0.575114
50	Ronco Biellese . . .	»	1,838	2,052 79	2,046 54	2,048 41	2,046 16	2.222472	1.960513	1.411465	1.864816	2.227433	0.362617
51	Santino . .	»	500	712 44	712 44	712 44	710 16	1.499396	1.181461	0.50000	1.060285	3.406393	2.346108
52	Fascia . .	Pavia	760	921 »	921 »	921 »	921 »	2.507	1.88303	2.02499	2.13834	2.721428	0.60388

Numero d'ordine	COMUNI	Provincia	Abitanti secondo l'ultimo censimento ufficiale	Imposta erariale principale (terreni e fabbricati) per ciascuno degli anni 1884	1885	1886	1888	Centesimi addizionali sovrimposti dai comuni negli anni 1884	1885	1886	Media dei centesimi del triennio	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrimporre nel 1888	Differenza fra la media triennale e l'aliquota 1888 ossia eccedenza della media
53	Borgorato Mormorolo	Pavia	823	3,361 »	3,354 »	13,357 »	—	1.86	1.710	1.700	1.753	2.90	1.154988
54	Rondanina	»	602	1,395 »	1,393 »	1,393 »	1,393 »	1.1900	0.83000	1.2700	1.0960	1.302133	0.206133
55	Corteolona	»	2,145	19,858 »	19,860 »	20,266 »	20,266 »	0.6969	0.7010	0.7300	0.7093	0 779777	2.070477
56	Canevino	»	329	1,141 »	1,141 »	1,141 »	1,141 »	1.6750	1.7700	1 5100	1 65100	2.611091	0.960091
57	Cerignale	»	1,111	1,695 »	1,700 »	1,698 »	1,700 84	1.1794	1.69250	1.65647	1.50942	1.847308	0.3378888
58	Zerba	»	1,495	1,369 »	1,369 »	1,369 »	1,364 57	2.7500	0.35	1.22	1.44	2.158892	0.718892
59	Bereguardo (frazione)	»		6,176 »	6,179 »	6,129 »	6,073 26	0.6654	0.94203	0.28208	0.62983	0.678815	0.069985
60	Pissarello (frazione)	»	2.333	1,700 »	1,701 »	1,700 »	1,629 »	0.537	1.08117	0.68783	0.76876	0.913321	0.444661
61	Zelata (frazione)	»		8,166 »	8,171 »	8,162 »	8,158 82	0.4466	0.49987	0.5757	0.50734	0 73699	0.12965
62	Valeggio	»	1,082	13,488 »	12,488 »	1,499 »	12,488 »	0.8038	0.72139	0.85830	0.80723	0.836348	0.029118
63	Montù Berchielli	»	315	4,499 »	1,499 »	11,661 »	11,661 96	1.60	2.131	1.750	1.827	2.080927	0.253927
64	Sommo	»	1,870	11,546 »	11,655 »	6,670 »	5,772 »	0.811	0.92942	1.03526	0.92525	1.145255	0.220005
65	Monticelli Pavese	»	1,666	6,676 »	6,680 »	5,772 »	6,449 33	1.905	1 25226	1.38667	1.51463	1.639612	0.124982
66	Casatisma	»	1,389	5,750 »	5,783 »	6,448 »	2,136 02	1.4120	1.8003	2.0200	1.7441	2 03302	0.28892
67	Roncaro	»	601	6,451 »	6,444 »	2,138 58	462 93	0.77057	0.7650	0 7980	0.777856	0 814789	0.036933
68	Carbognano	Roma	1,917	7,918 24	7,918 25	6,004 37	8,010 77	1.08338	0.90486	1.28697	1.09174	1.44383	0.35209
69	Montelanico	»	1,652	6,019 29	6,000 87	1,762 57	6,066 41	1.38767	0.662	0.675	0.89489	1.0738759	0.1768859
70	Ienne	»	1,655	1,751 27	1,758 80	4,190 58	1,763 07	1.98165	1.97415	2.29335	2.08305	3.05924	0.97619
71	Arnara	»	2,009	4.188 91	4,189 42	15,188 42	4,190 31	0.6359	0.662	0.675	0.6576	1.12045	0.46285
72	Prepotto	Udine		2,684 07	2,726 41	2,709 27	2,729 49	1.52	1.56	1.56	1.5466	1.7600	0.2134
73	Castel del Monte	»	1,958	2,054 52	2,056 96	2,053 12	2,050 83	2.12	2.14	2.14	2.1333	2.35	0.2167
74	Ragogna	»	3,625	6,134 29	6,144 37	6,140 72	6,192 42	1.53	1.521638	1.846759	1.632799	1.863395	0.230596
75	S. Pietro di Natisone	»	3,182	6,605 97	6,611 57	6,595 27	6,672 94	0.80	0.818	0.75	0.7876	1.46	0.6724
76	Gracco	»	222	333 57	336 »	343 »	342 90	—	—	0 50	—	1 50	—
77	Valpiceto	»	72	467 40	468 37	469 36	468 47	—	—	0 7596	—	1.2865	—
78	Enemonzo	»	656	3,754 80	3,773 96	3,805 24	2,067 13	—	—	0 05	—	1.75	—
79	Colza	»	295	361 60	362 07	385 96	385 18	—	—	0 05	—	1.73	—
80	Fresis	»	247	246 91	247 23	248 50	247 98	—	—	0 05	—	0.70	—
81	Majaso	»	178	239 16	239 16	249 44	248 94	—	—	0.05	—	1 17	—
82	Quinis	»	191	544 40	545 11	544 18	542 81	1.25	1.2753	1.27	1.2651	2 60	1.3349
83	Dignano	»	865	2,706 49	2,709 11	2.708 50	2,688 79	0.4184	1 2032	1.2336	0.95173	1.37526	0.42353
84	Bonzicco	»	205	743 32	741 21	744 01	744 33	0.2438	1.1274	1.0713	0.81416	0 98764	0.17348
85	Carpacco	»	823	2,072 59	2,074 69	2,074 24	2,124 63	1 0618	1.3418	1.4183	1.27396	1.35214	0.07818
86	Arra	»	639	3,570 91	3,575 37	3,570 56	3,576 20	1.10	0.81	0 90	0 93	1.50	0.57
87	Laipacco	»	214	862 73	863 81	863 56	861 83	1.31	1.35	1.35	1.33	1.50	0.17
88	Raveo	»	665	1,035 35	1,042 60	1,066 82	1,065 60	1.70	1.70	1.94	1 78	3.4411	1.6611
89	Bertiolo	»	3,038	9,976 47	9,986 36	9,996 28	10,044 37	0.90	0.90	0.90	0.90	1.15	0.25
90	Fiume	»	896	7,054 44	7,062 96	7,061 »	7,028 06	1 1970	0.7991	1.6222	1.00670	1.42584	0 41914
91	Bannia	»	1,049	2,892 »	2,895 35	2,894 57	2,922 63	1.0790	1.0962	1 2606	1.14520	1.90805	0.76285
92	Cimpello	»	347	2,221 74	2,201 40	2,200 80	2,203 58	1.3878	0 9585	1 2165	1 1870	1.8590	0.6714
93	S. Vito al Tagliamento	»	5,291	31,173 33	31,067 06	31,131 78	31,134 06	0.67	0.91	0.89	0.8233	1.00	0.1767
94	Travesio	»	1,681	3.181 67	3,182 88	3,181 97	3,228 75	1.243	1.37	1.83	1.4816	2.5916	1.1099
95	Porpetto	»	925	5.906 33	5,913 59	5,906 92	5,899 35	0.842	0.6987	0.7266	0.7557	1.0700	0.3143
96	Porcia	»	3,885	9,272 60	9,284 99	9,289 51	9,299 98	1.35	1.15	1.06	1.1866	1.80	0.6134
97	Gonars	»	3,370	13,327 42	13,325 08	13,347 06	13,323 35	0.50	0.50	0.50	0.50	1 00	0.50
98	Viasio	»	184	230 67	230 97	234 81	234 32	0.40	0.30	0.4434	0.38113	0.90	0.51887
99	Monticello C. Otto	Vicenza	1,628	12,635 50	12,645 20	12,764 21	12,775 98	0.81	0.84	0.85	0 830	0.881	0.051
100	Castagnero	»	1,223	9,555 67	9,556 43	9,564 91	9,574 39	0.73	0.82	0.88	0.810	0.949	0.139
101	Zermeghedo	»	595	3,412 »	3,416 40	3,431 83	3,473 91	0.77	0 80	0 80	0.790	0.991	0.201
102	Agugliaro	»	1,251	12,433 19	12.449 11	12,445 44	12,582 27	0.57	0 82	0.92	0.770	0.834	0.064
103	Montegalda	»	2,416	16,444 29	16,463 89	16,488 65	16,496 99	1.00	0.27	0 88	0.953	1.164	0 211
104	Longare	»	2,842	21,791 79	21,817 79	21,852 60	21,879 95	0.91	0.91	0.82	0 88	0 965	0.085
105	Creazzo	»	1,784	12,439 90	12,456 39	12,557 15	12,727 02	0.61	0.62	0.60	0.61	0.712	0.102
106	Piovene	»	2,286	8,171 56	8.272 76	8,637 18	8,884 55	0.59	0.66	0.75	0.660	1.009	0 359
107	Villaga	»	2,112	15,031 07	15,057 11	13,107 22	15,130 75	0.62	0.59	0.49	0.560	0.750	0.190
108	Nogarole	»	1.089	2,643 11	2,646 56	2,649 22	2,654 57	1.57	1.75	1.42	1.58	2.16	0.58

Numero d'ordine	COMUNI	Provincia	Abitanti	Imposta erariale principale (terreni e fabbricati) per ciascuno degli anni				Centesimi addizionali sovrimposti dai comuni negli anni			Media dei centesimi del triennio	Centesimi che i comuni chiedono sovrimporre nel 1888	Differenza fra la media e l'aliquota 1888 ossia eccedenza della media
				1884	1885	1886	1888	1884	1885	1886			
109	Cuccaro Monferrato . .	Alessandria	1,177	5,062 02	5,266 46	5,266 46	5,192 70	1.2116711	0 9194316	1.6084866	1.2465297	1.6183	0.3717703
110	Settime . .	»	794	3,853 »	3,890 97	3,890 97	3,914 78	1.7614516	1.4514840	1 0647988	1.4259114	1.9370	0 5110885
111	Valfenera .	»	2,319	13,167 31	13,249 79	13,249 79	13,261 51	5.5357594	0.5308477	0.7977025	0.6214365	0.90870	0 2872635
112	Castellero .	»	401	2,848 89	2,843 27	2,843 27	2,847 43	2.0250760	1 4370066	1 3037335	1.5886053	1.8360	0.2473947
113	Terzo. . .	»	1,143	3,627 93	3,627 93	3,627 93	3,627 93	1.2272522	1 4203255	1.5871851	1.4115876	1 90319	0.4916024
114	Maretto . .	»	690	3,297 02	3,302 65	3,302 65	3,295 47	1.1625734	1.6016829	1.5140355	1.4260972	1.97883	0 5522328
115	Fabbrica Curone .	»	2,324	1,486 05	1,486 05	1,486 05	1,482 02	4 6920132	5.0380858	3.3168036	5.0156312	5.18822	0.1725858
116	Montemagno	»	3,745	13,489 59	13,475 33	18,475 »	13,431 [illegible]0	1.2702423	0.5381233	1.5949326	1.1344327	1.6452987	0.5098543
117	Mura. . .	Brescia . .	720	2,293 28	2,295 95	2,295 34	2,291 05	1.1656	1.5090	2.430	1.701	3.705	2.004
118	Alone . .	»	167	855 24	856 94	856 01	854 42	1 6704	2.0308	2.21	1.970	2.39	0.42
119	Nozza . .	»	636	1,423 33	1,403 72	1,403 44	1,401 46	0.9813	1.7813	1.78	1 51	3.00	1 49
120	Nuvolera .	»	1,322	9,215 79	9,221 43	9,218 95	9,209 82	0.7990	0.8816	1 00	0.89	1.11	0.22
121	Calvagese .	»	985	5,655 51	5,661 22	5,659 90	5,650 02	1.084	1.036	0.81	0 976	1.10	0.124
122	Cignano. .	»	947	7,364 35	7,392 50	7,397 05	7'383 08	0 65	0.6296	0.63	0 6365	0.69	0.0535
123	Collebeato .	»	1,179	7,051 54	7,059 50	7,028 84	7,017 10	1 1485	1.2579	1.33	1.2454	1.523	0.2776
124	Lodrino. .	»	741	3,112 51	3,116 19	3,119 94	3,114 07	1.01	1.2481	1 36	1.206	1 42	0 214
125	Concesio .	»	1,564	8,758 02	8,767 94	3,692 84	8,710 43	1 6498	0 5943	0.63	0 624	0.72	0.096
126	Vello. . .	»	282	528 95	529 44	535 85	535 12	0.65	1.4951	0.85	0.998	1.66	0.662
127	San Felice Scovolo .	»	1,057	4,970 94	4,976 10	4,974 94	4,969 86	0 9062	0.9086	0.08	0.96	1.40	0.44
128	Peveragno .	Cuneo . .	7,878	28,783 19	28,784 59	28,781 31	28,798 »	0.820687	0.872310	0.861670	0 851555	0.9350055	0 0834505
129	Roccavione.	»	2,859	6,864 »	6,861 75	6,888 13	6,884 19	0 551031	0 562978	0.599999	0.571339	0 8619779	0.2906389
130	Beinette. .	»	1,976	14,217 52	14,217 52	14,208 15	14,208 15	0.625437	0.646458	0 441845	0 637913	1 4001512	0 7[illegible]2599
131	Casal Serugo	Padova . .	2,006	13,526 »	13,542 »	13'689 »	13,667 »	1.88	1.73	1.70	1.77	1.888	0.118
132	Pernumia .	»	2,719	13,106 »	13,118 »	13,115 »	13,079 13	1.23	1 31	1.50	1 34	1.64	0.30
133	Trebaseleghe . . .	»	4,616	24,261 »	24,292 »	24,285 »	24,288 »	0.89	1.11	1.04	1.01	1.305	0 295
134	S. Secondo Parmense.	Parma . .	5,236	34,714 »	34,787 »	34,940 »	35,456 »	1.1436	1.1412	1.2905	1.1917	1.2974	0.1057
135	Valmozzolo.	»	2,252	4,880 »	4,914 »	4,928 »	4,991 »	1.5723	1.4639	2 0716	1.7026	2.1481	0.4455
136	Diano Borello. . .	Porto Maurizio . .	893	2,138 58	2,138 58	456 24	34,166 »	2.347	2.2406	2.438	2.396	2.975	5 079
137	Soldano. .	»	528	457 84	457 84	34,116 16	24,246 83	2.350	4.970	3.412	3.577	5.148	1 571
138	Rivergaro .	Piacenza. .	4,654	33,861 48	33,875 45	24,244 [illegible]0	34,156 »	0 84633	0.98284	0.93302	0 92040	1.09311	0 17107
139	Besenzone .	»	2,045	24,226 46	24,237 20	7,920 55	24,246 83	0.68190	0.75316	0 72300	0.71935	0.82238	0 10303
140	Pincaro . .	Rovigo . .	2,192	15,241 50	15,139 82	19,438 62	15,170 69	1.0429	1 1389	1.4871	1.2229	1.3477648	0 1248648
141	Castelguglielmo .	»	3,293	19,392 47	19,416 42	19,438 62	19,712 77	1.3983	1.3093	1 6278	1.4451	1.5070	0.0619
142	Cellino Attanasio. .	Teramo. .	3,258	10,890 12	10,893 60	10,891 30	10,919 84	0.663	0.749	0 879	0 763	0.87787504	0.11487204
143	Pieve di Soligo. . .	Treviso . .	1,108	8,795 63	8,756 74	8,788 25	8,820 12	2.1749	2 2909	2 3653	2.2770	2.5837	0.3067
144	Cavaso . .	»	3,148	8,375 29	8,384 47	8,408 64	8,426 12	1.5366	1.4956	1.9048	1.6456	1.8504	0 2048
145	Paderno di Asolo . .	»	2,511	5,129 30	5,135 15	5,133 86	5,140 09	1 7246	1 8284	1.9751	1.8427	2.2957	0.4530
146	Santa Lucia di Piave .	»	2,529	8,872 36	8,882 56	8,880 21	8,886 19	1.4132	1.4759	1.4763	1 4551	1.664[illegible]	0.2094
147	Codognè .	»	3,493	13,012 17	13,025 54	13,025 68	12,977 70	0.9319	0.9130	0.9142	0.9197	1.2100	0.2903
148	San Vendemiano . .	»	2,828	11,583 67	11,607 27	11,597 18	11,616 77	1.0840	1.0542	0.9606	1.0329	1.0807	0 0538
149	S. Pietro di Feletto. .	»	2,548	6,434 85	6,439 13	6,429 08	64,223 56	2.7420	2 8321	2 7411	2.7723	3 1098	0.3375
150	Chioggia .	Venezia . .	29,236	79,543 77	19,512 26	77,447 65	79,734 33	1.3962238	1.5757465	1.5770357	1.5163353	1.6821913	0.1658560
151	Noale . .	»	4,721	25,395 75	25,422 48	25,465 55	25 426 77	1.3129	0.9433	0.9580	1.0714	1.4491	0.3777
152	Sanguinetto	Verona . .	2,924	12,212 70	12,222 92	12,226 56	12,213 05	1.2693	1 1695	1.1387	1.1925	1.4169	0.2244
153	Salizzole. .	»	2,913	17,033 98	17,063 66	17,067 56	17,140 08	1 2865	1.3052	1.3148	1 30[illegible]2	1.4449	0.1427
154	Marcellise .	»	1,419	10,076 11	10,087 81	10,115 28	10,216 73	1.1567711	1.0530428	1.197741	1.1358427	1.4462725	0.31042[illegible]8

Visto d' ordine di Sua Maestà

Il Ministro dell'Interno

CRISPI.

Il N. 5519 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 3, 49, 55, 57, 62, 65, 70, 75, 79, 84, 85, 86, 88, 96, 97, 98, 129 e 130 del testo unico delle leggi per la leva di mare, approvato col Regio decreto 28 agosto 1885, n. 3338, sono sostituiti quelli seguenti:

Art. 3. Sono soggetti alla leva marittima:

1. I cittadini del Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di 10 anni, esercitata la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione.

Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non debbano esservi soggetti;

2. Coloro che per lo spazio di sei mesi abbiano esercitato il mestiere di maestro d'ascia o di calafato di galleggianti in mare, laghi o lagune, oppure che a quattro mesi di esercizio in quelle arti aggiungano un mese di navigazione;

3. Gli operai addetti alle costruzioni navali od a costruzioni o riparazioni di macchine e caldaie di piroscafi, i quali soddisfacciano alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente n. 2;

4. I fuochisti ed altri individui impiegati, sotto qualsiasi titolo, per lo spazio di sei mesi, in servizio delle macchine a vapore dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune;

5. Coloro che al 31 dicembre dell'anno nel quale compiono il 19° di età abbiano ottenuto dagli istituti o dalle scuole di nautica la licenza di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista; come pure quelli che nel tempo sopra indicato, da un anno almeno, si trovino inscritti fra gli alunni di detti istituti e scuole, ovvero attendano agli studi nautici, di costruzione navale o di macchine marine a vapore presso professori privati, debitamente riconosciuti e autorizzati.

Art. 49. I Consigli di leva suppliscono gl'inscritti della 1ª categoria riformati sotto le armi o rimandati alla prossima leva, come pure quelli passati alla 3ª categoria per l'art. 65, col trasferire alla stessa 1ª categoria altrettanti inscritti della 2ª finchè il contingente della 1ª categoria venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti.

Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente alla 2ª categoria debba invece far parte della 1ª.

Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il ministro provvede poi per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria degli inscritti o dei surrogati di fratelli che risultino in eccedenza alla 1ª categoria.

Art. 55. È esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che si trova in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio di padre vivente;
2. Figlio primogenito di padre che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
3. Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età;
4. Figlio unico di madre tuttora vedova;
5. Figlio primogenito di madre tuttora vedova;
6. Nipote unico di avolo che non abbia figli maschi;
7. Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;
8. Nipote unico di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi.
9. Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
10. Primogenito di orfani di padre e madre.
11. Fratello unico di sorelle nubili, orfani di padre e madre;
12. Maggior nato di orfani di padre e madre, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 62;
13. Ultimo nato di orfani di padre e madre, quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente;
14. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione d'imprendere il servizio militare, salvo che ad uno di loro competa l'esenzione per altro titolo.

I diritti all'assegnazione alla 3ª categoria, stabiliti dal presente articolo e dai successivi articoli 57 e 58, devono essere acquisiti e perfetti nel giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale gl'inscritti prendono parte.

Art. 57. È parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, ascritto alla 1ª categoria, purchè:

1. Se militare marittimo, appartenga tuttavia al Corpo Reale equipaggi;
2. Se militare di terra, faccia parte dell'esercito permanente;
3. Non si trovi in servizio con la qualità di volontario nel caso previsto dall'art. 78 della presente legge e dall'art. 115 di quella pel reclutamento dell'esercito;
4. Non sia arruolato nel Corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Art. 62. Nello stabilire il diritto di un inscritto all'esenzione del servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1. I membri di essa che sono ciechi d'ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;
2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;
3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;
4. Quelli mancanti di un braccio o di una mano;
5. Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni 12 decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

Art. 65. Il militare del Corpo Reale equipaggi, ove non abbia procurato ad un fratello vivente l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria quando, posteriormente al suo arruolamento, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia, anche a mente dell'art. 62, sia egli venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia per effetto delle quali, se concorresse alla leva, avrebbe diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Il diritto al passaggio alla 3ª categoria per il titolo di cui ai numeri 3, 5, 7, 9, 10 e 12 dell'art. 55 non spetta al militare qualora egli abbia un fratello maggiorenne.

È modificazione nel senso del presente articolo la morte di alcuno dei membri della famiglia del militare, ovvero la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa sia da considerarsi come non esistente per applicazione dell'art. 62 di questa legge.

Sono però considerati anche quale modificazione nello stato di famiglia, agli effetti su indicati, il passaggio a seconde nozze della madre del militare ed il legale riconoscimento o la legittimazione di figli naturali.

Il passaggio alla terza categoria ottenuto dal militare equivale ad assegnazione alla categoria stessa, ed è quindi soggetto alla deduzione prescritta dall'art. 59 ogni qualvolta si tratti di applicare l'art. 57 ai fratelli del militare cui è stato accordato tale passaggio.

Si riterrà come avvenuta dopo l'arruolamento la circostanza determinante il diritto, che si verificasse tra il giorno della pubblicazione dell'ordine della leva alla quale il militare concorre e quello del suo arruolamento, se questo sia ritardato per cause ad esso non imputabili.

Il passaggio alla terza categoria dev'essere domandato dal militare interessato, e richiesto inoltre con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordato.

Art. 70. Il surrogato di fratello deve:

1. Essere cittadino dello Stato;
2. Avere compiuto il diciottesimo anno di età e non avere concorso alla leva.
3. Provare di trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite con l'art. 3 della presente legge;
4. Non essere ammogliato o vedovo con prole. Eccezione è fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi come surrogati di fratello, anche se ammogliati o vedovi con prole;
5. Presentare l'attestazione di buona condotta;
6. Non avere incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da Tribunali ordinari, per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;
7. Essere idoneo al servizio militare marittimo.

L'attestazione di buona condotta deve essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 75. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel corpo Reale equipaggi quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1. Abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo;
2. Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il ventiseesimo anno di età, eccezione fatta per i fuochisti e macchinisti, i quali possono essere ammessi all'arruolamento volontario anche se ammogliati o vedovi con prole;
3. Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare:
4. Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale, pronunciata da Tribunali ordinari, per truffa, per furto, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione di malfattori o vagabondaggio;
5. Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 70;
6. Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata per la leva di terra o di mare, provino di avere adempiuti gli obblighi che la legge impone agl'inscritti sulle liste di leva.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per la scuola di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

Art. 79. E' ammesso, per soddisfare agli obblighi del servizio militare marittimo, uno speciale arruolamento con l'obbligo di un solo anno di permanenza sotto le armi.

Coloro che vogliono contrarre tale arruolamento debbono aver compiuto il 17° anno di età; provare di trovarsi nella condizione indicata al n. 5 dell'art. 3; soddisfare alle condizioni espresse nei n. 2, 3 e 4 dell'art. 75, e prestare un esame nel modo che sarà stabilito con regolamento dal ministro della marina; sborsare infine la somma che sarà ogni anno fissata con decreto Reale, la quale non potrà eccedere le L. 2,500.

Art. 84. L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascuno arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria; essa è, a seconda dei casi, di sei anni, di quattro, di tre e di un anno, e decorre sempre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

Art. 85. Contraggono la ferma di sei anni i sottufficiali e i musicanti.

Contraggono pure la ferma di sei anni coloro che provengono dall'Accademia navale o che sono ammessi nelle altre scuole della Regia marina; la ferma di questi individui decorre dal giorno della loro uscita dall'istituto se abbiano compiuto l'età di 17 anni o da quando la compiano dopo usciti dall'istituto.

Contraggono la ferma di quattro anni gl'inscritti di leva e coloro che si arruolano volontariamente nel Corpo Reale equipaggi prima di aver concorso alla leva; quella di un anno i volontari di un anno.

Per coloro che assumono o riprendono volontariamente servizio nel Corpo Reale equipaggi dopo di avere concorso alla leva, sarà determinata dal ministro della marina una ferma speciale, secondo le esigenze dei vari servizi.

Contraggono la ferma di tre anni gli uomini appartenenti al contingente di terra assegnato al Corpo Reale equipaggi.

Art. 86. Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato, rimanendo ascritti al Corpo Reale equipaggi sino al 31 dicembre del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio.

I militari di 1ª categoria del contingente di terra assegnato alla marina, rimangono ascritti al Corpo Reale equipaggi sino all'epoca del passaggio alla milizia mobile della rispettiva classe di leva.

Gli uomini di 2ª categoria restano ascritti al Corpo Reale equipaggi per i primi dodici anni del loro obbligo di servizio.

In tempo di pace essi rimangono normalmente in congedo illimitato.

Art. 88. Il militare in congedo può, dietro sua domanda, essere riammesso sotto le armi col grado che aveva, purchè non oltrepassi l'età di 35 anni, ma il tempo che non passò sotto le armi è dedotto dalla sua anzianità.

Non potrà essere riammesso col grado primitivo se, mentre non era sotto le armi, ebbe luogo una guerra.

Art. 96. Alla rafferma con premio possono aspirare, purchè abbiano le condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione determinata col regolamento per la esecuzione della presente legge:

1. I sottufficiali che abbiano compiuto la ferma del loro grado e non oltrepassata l'età di 45 anni;
2. Gli altri graduati e i comuni dopo compiuti sei anni di servizio sotto le armi, purchè non abbiano oltrepassato l'età di 35 anni;
3. I sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, dopo compiuta la loro ferma.

Perdurando nelle condizioni suddette, i sottufficiali, i sottocapi fuochisti, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di 1ª classe, raffermati con premio, possono essere ammessi ad altre due successive rafferme con premio; i sottocapi delle altre specialità ad una seconda.

Art. 97. Il premio di ciascuna delle rafferme, di cui all'articolo precedente, è di L. 150 annue. La decorrenza di questo soprassoldo e quella del servizio della rafferma con premio cominciano col 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le rafferme furono concesse.

Però è fatta facoltà al Ministro della Marina di ammettere al godimento del premio della 1 rafferma, sino dal giorno in cui avrebbero diritto al congedo, tutti i graduati, i fuochisti, i cannonieri e i torpedinieri di prima classe.

E' pure in facoltà del Ministro della Marina di accordare per un solo anno la rafferma col premio di L. 150, appena

compiuta la ferma, e di rinnovarla in seguito, anno per anno, con la continuazione del premio stesso, ai sottocapi fuochisti, ai fuochisti, ai cannonieri e ai torpedinieri di 1ª classe, i quali ne facciano domanda.

All'atto della prima rafferma, il sottufficiale avrà diritto ad un assegno di L. 100, che sarà iscritto a favore della sua massa individuale.

Art. 98. Alla rafferma senza premio possono essere ammessi:

1. I militari che abbiano compiuto una o più rafferme con premio;

2. I sottocapi tutti, dopo compiuta la ferma, e i militari che si trovino già in condizioni di potere poi aspirare alla rafferma con premio.

Art. 129. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti col carcere da un mese ad un anno. Sono puniti col carcere da uno a sei mesi, se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, col carcere estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena alla quale saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 130. I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati; devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed assegnati alla categoria che per la sorte del numero sarebbe ad essi spettata al tempo della leva, e, se alla 1ª categoria, inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 3ª categoria.

Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi a senso degli articoli 126 e 129 della presente legge.

I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena alla quale furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di esservi assegnati, purchè però non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nella condizione di potere aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo o per altro nuovo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Disposizione transitoria.

Art. 2.

I militari vincolati alla ferma permanente, che si trovino sotto le armi alla promulgazione della presente legge, continueranno negli obblighi di servizio da loro contratti.

Essi potranno però essere ammessi, se ne abbiano i requisiti, alla rafferma con premio dopo compiuti sei anni di servizio.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sulla leva di mare, coordinandolo con le disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Relazione a S. M. il Re, *fatta dal Ministro dell'Interno in udienza del 24 decorso, sull'ordinamento del personale tecnico per il servizio dei fabbricati carcerari.*

SIRE!

La necessità di una Sezione tecnica presso la Direzione generale delle Carceri è determinata dalla specialità del servizio dei fabbricati carcerari, affidato ad una delle Divisioni che compongono la Direzione Generale medesima; il quale servizio per la sua diretta attinenza, anzi come parte fondamentale delle discipline carcerarie, richiede negli ingegneri incaricati di studiare i progetti relativi, delle cognizioni affatto particolari che non si acquistano senza un paziente studio e lunga pratica della materia.

Una tale necessità sentì l'Amministrazione fin dal 1870; nel quale anno la Sezione od Ufficio tecnico venne provvisoriamente iniziata di fatto con impiegati di diverse Amministrazioni governative, e per parecchio tempo un funzionario superiore dell'Amministrazione del Genio Civile ne stette a capo.

Per siffatto modo la Sezione tecnica, diede, sotto ogni aspetto, risultati così vantaggiosi, che il provvedimento della sua organizzazione definitiva divenne necessario ed urgente, anche in vista del nuovo Codice penale, la cui attuazione intimamente collegasi colla riforma dei nuovi fabbricati carcerari.

Di regola, le attribuzioni della Sezione tecnica in discorso, si limitano allo studio e preparazione dei progetti di massima che debbono servire di guida per le istruzioni da darsi agli Uffici del Genio Civile, incaricati della compilazione dei progetti definitivi.

In via di eccezione viene affidato alla Sezione stessa lo incarico dei progetti definitivi per opere carcerarie di minore importanza od urgenti, nonchè di quegli altri che l'Amministrazione ha interesse a far eseguire in economia con l'opera dei condannati, ed anche mediante appalto sotto la sua sorveglianza.

In nessun caso però l'Amministrazione carceraria viene a sottrarsi al riscontro dei competenti Uffici, secondochè è prescritto dalla legge sulla Contabilità generale dello Stato, e dalla legge sui lavori pubblici; la quale consente appunto che in casi eventuali, per la compilazione dei progetti e per la direzione e sorveglianza dei lavori, le diverse Amministrazioni governative si giovino dell'opera di architetti e di ingegneri non appartenenti al Genio civile, dove lo credano opportuno, salvo sempre l'esame ed approvazione tecnica del Ministero dei lavori pubblici cui per legge è deferita l'alta sorveglianza e, secondo i casi, la collaudazione delle opere.

Trattandosi di dare assetto definitivo ad una Sezione che già esiste di fatto, non si poteva prescindere dalla necessità di tenere in considerazione i titoli acquisiti dagli impiegati di ruolo e straordinari, che ne fanno parte, e ciò nello interesse stesso dell'Amministrazione, cui giova servirsi di elementi già dimostrati idonei alla prova.

È perciò che nel relativo ordinamento si provvede anzitutto alla sistemazione degli impiegati suddetti, sulla base dello stipendio od assegno di cui sono attualmente provveduti, potendo concedere loro la reggenza al posto superiore ove manchi la esatta corrispondenza tra i posti dell'organico e l'attuale stipendio o assegno; salvo alcuni temperamenti per regolare con equità le promozioni e gli aumenti di stipendio.

Attuato così il nuovo organico senza sollevare giustificate doglianze, ove occorra in avvenire di chiamare nuovo personale, l'Amministrazione propone di provvedervi mediante opportuni esami di concorso regolati di concerto col Ministero dei lavori pubblici in modo da dare tutte le possibili guarentigie circa l'idoneità dei concorrenti, in relazione alla specialità dell'ufficio cui sono chiamati.

Ciò premesso il riferente ha l'onore di presentare il relativo decreto alla firma di Vostra Maestà.

Il Ministro — F. CRISPI.

Il Numero **5539** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge in data del 19 corrente mese N. 5455 (Serie 3ª) con la quale fu approvato il bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1888-89 e vi fu allegato al capitolo 52 il nuovo ruolo per l'ufficio tecnico di costruzioni carcerarie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il ruolo organico per la Sezione tecnica che fa parte della Divisione del Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri) alla quale trovasi affidato il servizio dei fabbricati carcerari, è stabilito in base al seguente quadro:

GRADO	Classe	Num. dei posti	Stipendio annuo	
			individuale	per classe
Ing. capo sezione	Unica	1	5,000	5,000
Ingegneri	I.	1	4,000	4,000
Idem.	II.	2	3,500	7,000
Idem.	III	1	3,000	3,000
Aiutanti	Unica	2	2,500	5,000
Totale. . N.		7	Lire. . . .	24,000

Articolo 2.

Gli impiegati che attualmente prestano servizio presso la Sezione tecnica e appartengono a ruoli organici di Amministrazioni Governative, potranno far passaggio nel detto ruolo speciale, al posto di Ingegnere o Aiutante col grado e classe corrispondenti al loro stipendio attuale, o alle funzioni o alla reggenza del grado superiore, tenuto conto dei titoli accademici da essi posseduti e dei diritti acquistati nella rispettiva carriera.

A tal uopo dovranno essi farne domanda in iscritto entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente ordinamento, ed in caso diverso, trascorso il detto termine, sarà provveduto al loro rimpiazzo.

Articolo 3.

Gli impiegati non appartenenti a ruoli organici che prestano attualmente servizio presso la Sezione tecnica, qualora ne facciano domanda nei modi e con le condizioni stabilite nel 2° comma dell'articolo precedente, potranno essere del pari nominati, dopo quelli menzionati nell'articolo medesimo, al posto d'Ingegnere, o di Aiutante, col grado e classe corrispondenti all'assegno da essi percepito, tenuto conto dei titoli accademici posseduti, e dei servizi resi all'Amministrazione.

Articolo 4.

Per la nomina dei detti impiegati al posto di Aiutante, potranno dalla Amministrazione stabilirsi appositi esami di idoneità.

Articolo 5.

Qualora nel nuovo ruolo manchi il posto corrispondente all'attuale stipendio od assegno, verrà data la reggenza del posto superiore, con uno stipendio pari all'attuale stipendio od assegno; però nessuno stipendio sarà inferiore alle lire duemila.

Articolo 6.

Per una prima volta potrà agli impiegati suddetti essere accordato un aumento di stipendio di lire 500, o il passaggio alla classe superiore, quando siano promossi, a qualsiasi titolo, altri impiegati di eguale stipendio e anzianità tanto dell'Amministrazione Centrale, quanto di quella da cui essi provengono, ritenendosi gli Ingegneri pareggiati agli impiegati di 1ª categoria, e gli Aiutanti a quelli di 2ª.

Articolo 7.

Dopo l'attuazione definitiva del predetto ruolo, ed ogni qualvolta se ne verificasse il bisogno, potranno farsi ammissioni al posto di Ingegneri di 3ª classe e di Aiutante, mediante appositi esami di concorso.

Articolo 8.

Potranno presentarsi al concorso per i posti d'Ingegnere di 3ª classe gli Aiutanti della Sezione tecnica con nomina effettiva, e gli impiegati nell'Amministrazione dello Stato che godano uno stipendio normale non inferiore alle lire 2,000 ed abbiano il grado accademico d'Ingegnere.

Articolo 9.

Al concorso per i posti di Aiutante potranno presentarsi gli impiegati governativi che abbiano almeno la patente di perito agrimensore, od altro titolo equivalente, e godano di uno stipendio normale non inferiore a lire 1,500.

Qualora tale concorso riuscisse infruttuoso, potrà aprirsene un secondo al quale saranno ammessi gli estranei alla Amministrazione, purchè siano provveduti dei titoli indicati nel comma precedente.

Articolo 10.

Il posto d'Ingegnere Capo Sezione, in caso di vacanza, potrà essere pure dato a concorso per esame, e potranno prendervi parte, oltre l'Ingegnere di 1ª classe della Sezione tecnica, gli impiegati governativi di ruolo che abbiano il grado accademico d'Ingegnere e godano uno stipendio normale non inferiore a lire quattromila.

Articolo 11.

Con decreto del Ministero dell'Interno, sentito quello dei Lavori Pubblici, saranno stabiliti i programmi e le modalità per gli esami di concorso.

Articolo 12.

Le promozioni di classe si faranno per anzianità e per ordine progressivo.

Articolo 13.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità e diligenza riconosciuta dal Ministero.

Articolo 14.

Salve le disposizioni dello articolo 6, non potranno essere accordate promozioni di classe nè aumenti di stipendio, se non quando siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'ultima nomina o dell'ultima promozione o dell'ultimo aumento di stipendio, semprechè vi siano posti vacanti.

Articolo 15.

Gli impiegati della Sezione tecnica, quando ragioni eccezionali di servizio lo richiedano, potranno essere trasferiti dal loro ruolo a quello dell'Amministrazione Centrale od altra dipendente dal Ministero dell'Interno con grado e stipendio corrispondente allo stipendio di cui sono provveduti, sentita la Commissione Centrale ai sensi dell'articolo 7 del Regio decreto 29 agosto 1881 N. 394 (Serie 2ª).

Articolo 16.

Per quanto non è previsto dal presente ordinamento speciale, saranno applicabili le norme generali che regolano l'ordinamento dell'Amministrazione Centrale.

Articolo 17.

Le presenti disposizioni andranno in vigore il giorno 1° luglio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5540** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 6 della legge 11 agosto 1870, N. 5784 ed il Regio decreto 14 stesso mese, N. 5794, per la emissione di obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico per un capitale nominale di lire *trecentotrentatremilioni;*

Veduto l'articolo 20 della legge 23 luglio 1881, N. 333, col quale fu disposto che il prodotto della vendita delle obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico create con l'articolo 6 della citata legge 11 agosto 1870, dovesse essere destinato fino alla concorrenza di *novantaseimilioni* di lire alle spese per nuove opere stradali ed idrauliche da eseguirsi negli anni 1881 al 1888 inclusivi;

Veduto l'articolo 21 della stessa legge 23 luglio 1881, dal quale risulta che le obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico allora disponibili, ascendevano al capitale nominale di lire *centotredicimilioninovecentosessantaseimila e trecento* (lire 113,966,300);

Veduto l'articolo 5 della legge 30 giugno 1882, N. 832, per nuove opere straordinarie militari, col quale il Governo fu autorizzato a procurarsi un'entrata di lire *trentasettemilioni* mediante emissione ed alienazione di obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico;

Ritenuto che il Governo ha rinunziato a valersi del capitale di lire *seimilioniottocentomila* (lire 6,800,000) sulla somma complessiva di L. *centotrentatremilioni* (L. 133,000,000) che era stato autorizzato a procurarsi con le citate due leggi 23 luglio 1881 e 30 giugno 1882; e che perciò il capitale effettivo da procurarsi residuò a lire *centoventiseimilioniduecentomila* (lire 126,200,000);

Ritenuto che in conto delle dette lire 126,200,000 furono già introitate lire 108,672,072.57, cioè:

L.	15,200,000	al capit. 83	del bilancio	d'entrata	1884-85
»	9,000,000	id. 101	id.	id.	id.
»	84,000,000	id. 80	id.	id.	1886-87
»	472,072.57	id. 80	id.	id.	1887-88
L.	108,672,072.57				

alienando obbligazioni per il capitale nominale di lire 109,100,500, e che rimangono ancora da introitarsi lire 17,527,927.43, di cui lire 11,527,927.43 da attribuirsi al capitolo 80 del bilancio d'entrata 1887-88, e lire 6,000,000 al bilancio d'entrata 1888-89, cap. 88;

Considerato che il residuo capitale nominale di obbligazioni disponibili è ora di lire *quattromilioniottocentosessantacinquemilaottocento* (lire 4,865,800), mentre per ricavare la somma effettiva di lire *diciassettemilionicinquecentoventisettemilanovecentoventisette* e centes. *quarantatrè* (L. 17,527,927,43), al prezzo, a calcolo di lire 98 per ogni lire 5 di rendita, occorre alienare un capitale nominale in obbligazioni di lire *diciassettemilioniottocentottantacinquemilaottocento* (lire 17,885,800), e che rimangono perciò da creare altre obbligazioni per il capitale nominale di lire *tredicimilioniventimila* (cifra tonda) (lire 13,020,000);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad emettere, con decorrenza di godimento dal 1° aprile 1888, ed iscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico, nuove obbligazioni fruttifere al 5 0|0 conformi a quelle di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1870, N. 5784, per un capitale nominale di lire *tredicimilioniventimila.*

Art. 2.

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente saranno emesse nelle serie indicate all'articolo 5 del Regio decreto 14 agosto 1870, N. 5794.

Art. 3.

Le obbligazioni porteranno impresse a stampa mediante *fac-simile* le firme del Direttore generale « Novelli » del Capo Divisione « Ghironi » e del rappresentante l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti « E. Cattaneo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO-SEGRETARIATO DI STATO — Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella seconda quindicina del mese di giugno 1888.*

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1635	Lecaron Gellé (Ditta) a Parigi . . .	5 giugno 1888	La denominazione: *Régina* indipendentemente da qualsiasi forma grandezza e colore. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente, per contraddistinguere i prodotti di profumeria e di saponeria da essa fabbricati, riproducendolo sulle etichette, carta d'indirizzo, fatture, annunzi, stampe diverse, ed in generale su tutti gli oggetti che hanno rapporto al commercio di detti articoli, sarà in egual guisa usato in Italia, dove la Ditta medesima intende introdurre e commerciare i prodotti di cui si tratta.
1637	Detta	Id.	Etichetta con figura allegorica di donna, una stella, la firma Gellé Frères e la leggenda Parfumerie-savonnerie-maison Gellé Frères 6 Avenue de l'Opéra, Paris. Le dimensioni ed il colore possono variare. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente per contraddistinguere i prodotti di profumeria e di saponeria di sua fabbricazione sarà da essa Ditta adoperato sugli stessi prodotti in Italia dove intende farne commercio.
1636	Reynal Antoine Léonce a Parigi . .	Id.	La denominazione *Porte-Remède Reynal*: indipendentemente da ogni forma. II. La firma *L. Reynal* con fregio caratteristico. III. Etichetta rettangolare di color verde, contenente la denominazione suddetta che spicca a fondo bianco in una tabella nera: d'ogni parte si trovano le due faccie sovrapposte di una medaglia; e al disotto si leggono diverse leggende relative alle ricompense ricevute, alla natura e proprietà del prodotto, col nome e l'indirizzo del depositante. IV. Striscia a fondo ondulato giallo chiaro portante il fac-simile della firma *L. Reynal*. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già legalmente usato in Francia dal richiedente per contraddistinguere i prodotti farmaceutici di sua fabbricazione, applicando la sovradescritta etichetta sulle scatole cotenenti i prodotti e servendosi della striscia per sigillare le scatole medesime, sarà da lui adoperato in egual guisa e sugli stessi prodotti in Italia, dove intende farne commercio.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1620	Barthe Enrico et C. (Ditta) a Milano.	27 aprile 1888	Tre stelle sormontate dalle lettere *S. F. I. M.* significanti *Società Franco-Italiana Milano*. Le dette stelle e lettere sono rinchiuse in un circolo. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente applicato sopra le culatte in ottone delle cartuccie da caccia a spillo ed a percussione centrale di sua fabbricazione, come sopra le etichette che inviluppano i pacchi da 100 e da 500 delle dette cartuccie. Il colore attuale tanto dei tubi delle cartuccie quanto delle etichette è rosso: ma la Ditta si riserva di poterlo variare.
1621	Detto	Id.	Triangolo sormontato dalle lettere *S. F. I. M.* significanti *Società Franco-Italiana Milano*. Il tutto è racchiuso in un circolo. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, sarà dalla Ditta richiedente, applicato sopra le culatte in ottone delle cartuccie da caccia a spillo ed a percussione centrale di sua fabbricazione, come sopra le etichette che inviluppano i pacchi da 100 e da 500 delle dette cartuccie. Il colore attuale tanto dei tubi delle cartuccie quanto delle etichette è verde e turchino; ma la Ditta si riserva di poterlo variare.
1632	Mazza Angelo a Milano.	26 maggio 1888	Due etichette - la 1ª portante le parole: *Premiato Cerotto Mazza* di *Angelo Mazza 19 Corso Genova 19 Milano* - la 2ª portante le parole disposte in mezzo ad una filettatura che ne costituisce il contorno: *Non più dolori di vita - Debolezze alle reni - Perdite emorragiche e leucorroiche;* e nel suo campo centrale la figura di un amazzone a cavallo, attraversata dal fac-simile della firma Angelo Mazza e posto nell'interno di una elissoide con al disotto ancora queste parole: *Marca di fabbrica depositata.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, sarà dal richiedente adoperato a contraddistinguere uno speciale cerotto di sua fabbricazione denominato *Cerotto Mazza* stampando la prima etichetta sul davanti e la seconda sul di dietro delle buste contenenti lo stesso cerotto.
1633	Backofen Joh Leonh a Norimberga (Germania).	Id.	Etichetta rettangolare con bordo a doppio fregio, smussato ai quattro angoli nel cui frammezzo sonvi le parole *Nachtlichter* - Lumini da notte - *Nicht Candeles Veuilleuses:* e che porta nel suo campo centrale un angelo volante con tromba e con una fascia su cui havvi la dicitura *J. L. Backofen*-Nürnberg, al disotta dello stesso angelo si vede anche una porzione del globo terrestre. L'etichetta medesima potrà variare di dimensioni e colore. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato dal richiedente in Germania per contraddistinguere i prodotti di sua fabbricazione consistenti in Lumini da notte, sarà da lui usato sui medesimi prodotti in Italia dove intende farne commercio, riservandosi di riprodurlo eziandio sulle relative fatture e sugli oggetti d'imballaggio.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1634	Backofen Joh Leonh a Norimberga (Germania).	27 maggio 1888	Etichetta rettangolare contornata da fregio o bordo, colle parole ai quattro angoli: *Nachtlichter — Veuilleuses — Mariposas — Lumini da notte*; e che porta nel suo campo centrale un angelo volante che regge colle mani una lucerna ed un fiore. L'etichetta medesima potrà variare di dimensioni e colore. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato dal richiedente legalmente in Germania per contraddistinguere i prodotti di sua fabbricazione, consistenti in lumini da notte, sarà da lui usato sui medesimi prodotti in Italia, dove intende farne commercio, riservandosi di riprodurlo eziandio sulle relative fatture e sugli oggetti d'imballaggio.
1627	Boulestin et C. (Ditta) a Cognac (Francia)	21 id.	Etichetta rettangolare con bordo dorato che porta superiormente la scritta: *Boulestin et C.*, ed inferiormente la parola: *Cognac*; quindi nel suo campo centrale un grappolo d'uva attraversato da una fascia bianca in cui è scritto: *Fine Champagne.* Queste ultime parole sono in nero, le altre in oro Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente per contraddistinguere il Cognac di sua fabbricazione, applicandolo su bottiglie, fusti, casse, cassette e riproducendolo sulla relativa carta, sarà, in egual modo e sugli identici oggetti, usato da essa in Italia, dove del suo Cognac intende far commercio.
1628	Detta	Id.	Etichetta rettangolare bianca con bordo dorato e che porta superiormente la scritta *Boulestin et C.*, inferiormente la parola: *Cognac*; indi nel suo campo centrale un grappolo d'uva. Il tutto in oro. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente per contraddistinguere il Cognac di sua fabbricazione applicandolo su bottiglie, fusti, casse e cassette e riproducendolo sulla carta relativa sarà, in egual modo e sugli identici oggetti, da essa usato in Italia, dove del suo Cognac intende far commercio.
1629	Detta	id.	Etichetta rettangolare bianca che porta superiormente uno stemma bleu con entro le iniziali in bianco *B. et C.*, nel mezzo la scritta in carattere corsivo inglese: *Boulestin et C.*, ed inferiormente in carattere stampatello la parola *Cognac.* Detto marchio o segno distintivo di fabbrica, già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente, per contraddistinguere il Cognac di sua fabbricazione, applicandolo su bottiglie, fusti, casse e cassette e riproducendolo sulla carta relativa; sarà in egual modo e sugli identici oggetti, da essa usato in Italia, dove del suo Cognac intende far commercio.

N. d'ordine	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
1630	Boulestin et C. (Ditta) a Cognac (Francia)	21 maggio 1888	Etichetta rettangolare con bordo che ha nel suo mezzo su due righe la scritta: *Boulestin et C. Cognac*: all'intorno dalle due parti laterali alcuni rami con foglie e grappoli d'uva, superiormente uno stemma dorato con entro le iniziali in bianco *B. et C.* Inferiormente tre stelle indicanti la qualità del prodotto e che possono variare di numero, essere cioè due od una, o mancare anche totalmente. Il tutto, bordo, iscrizioni e fregi, è in oro. Detto marchio o segno distintivo di fabbrica già usato legalmente in Francia dalla Ditta richiedente per contraddistinguere il Cognac di sua fabbricazione, applicandolo su bottiglie, fusti, casse e cassette, e riproducendolo sulla carta relativa, sarà in egual modo e sugli identici oggetti, da essa usato in Italia, dove intende del suo Cognac fare commercio.

Roma, addì 7 luglio 1888.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA. (2ª *pubblicazione*).

Venne dichiarato lo smarrimento della ricevuta n. 327 del 30 agosto 1886, rilasciata dall'Intendenza di Messina per il deposito del Certificato Consolidato 5 0[0, n. 46629 e 393139, per la rendita di L. 2020 a favore di Agudo Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Angelo Adorno, fatto dalla detta titolare Giuseppa Agudo, per svincolo e rinnovazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il nuovo titolo alla nominata signora Agudo senza il ritiro della ricevuta smarrita, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

L'ufficio internazionale delle amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia il ristabilimento di un cavo fra Banjoewangi (Indie Neerlandesi) e Port Darwin (Australia meridionale). I telegrammi per l'Australia riprendono corso normale.

Roma, 19 luglio 1888.

CONCORSI

Regia Scuola Superiore di Medicina Veterinaria in Torino

Avviso di concorso.

È vacante in questa R. Scuola il posto di Assistente al Laboratorio di chimica e farmacia, con lo stipendio di L. 1500 e piccolo alloggio nell'interno dello Stabilimento.

Il concorso è per titoli.

I concorrenti dovranno inviare la domanda su carta da bollo da centesimi 60 corredata:

del Certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune di loro residenza;

del Diploma di Laurea in chimica e farmacia, oppure del Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, unitamente a quegli altri titoli che crederanno opportuni.

Il termine per la presentazione della domanda e titoli alla Segreteria della Scuola, scade a tutto 31 agosto 1888.

Il corpo accademico della scuola giudicherà della scelta del candidato a preporsi al Ministero dell'Istruzione pubblica, cui spetta la nomina, che è annuale o biennale, e soggetta a conferma.

Il nominato entrerà in servizio col 1º novembre del corrente anno.

Torino, il 5 luglio 1888.

Il Direttore
Prof. G. BIZZOZERO.

Il Segretario
STEFANO STOBBIA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 20 Luglio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3 e 1[2

VERGA C., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Comunicasi un sunto di petizione.

Accordasi un congedo al senatore Guerrieri-Gonzaga.

Commemorazione.

PRESIDENTE commemora con parole di cordoglio e di alto elogio il senatore Salvatore Tommasi, ponendone in rilievo gli straordinari meriti patriottici, scientifici e filantropici.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, associasi alle nobili e commoventi parole del presidente del Senato, dichiarando che

il Governo non ha mancato di associarsi fin dal primo momento al lutto di Napoli e di tutta Italia per la morte del senatore Tommasi.

MOLESCHOTT dice che col senatore Tommasi andò perduto un raro esempio dell'essere senza la minima preoccupazione del parere.

Fa notare di lui particolarmente gli alti caratteri di filosofo, di scienziato, di scrittore, di professore.

Egli era sempre e innanzi tutto cittadino e patriota.

Accenna alla gratitudine che gli serbano quanti lo conobbero per ciò che egli venne costantemente insegnando colla dottrina e coll'esempio.

Comunicazione.

PRESIDENTE comunica una lettera della Commissione per la solennità di inaugurazione della ferrovia Roma-Sulmona colla quale lettera si invita il Senato a farsi rappresentare a quella festa.

Quei signori senatori i quali crederanno di accettare l'indicato invito ne daranno partecipazione alla segreteria.

Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, presidente del consiglio, ministro dell'interno, presenta i seguenti progetti di legge:

1° Autorizzazione a diversi comuni per eccedere i centesimi addizionali;

2° Ricostruzione del comune di Campomaggiore;

3° Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di concedere un mutuo alla città di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche;

4° Autorizzazione di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1888-89 della somma necessaria per provvedere all'acquisto di un palazzo e al relativo addatamento ad uso della Regia ambasciata in Madrid;

5° Acquisto di mobilio ad uso delle Regie ambasciate e legazioni all'estero aventi sede in palazzi demaniali;

6° Modificazioni alla legge comunale e provinciale.

Propone che i primi cinque di questi progetti vengono inviati alla Commissione permanente di finanza — Quanto al progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale prega il Senato a consentire che esso venga deferito ad una Commissione speciale.

In seguito ed osservazioni del senatore Finali, membro della Commissione permanente di finanza, e consenziente il presidente del Consiglio, si delibera che due dei progetti, quelli relativi al comune di Grosseto e di Campomaggiore, saranno deferiti all'esame degli uffici, mentre invece tutti gli altri vengono inviati alla Commissione permanente di finanza che potrà per brevità riferire anche verbalmente.

PRESIDENTE mette ai voti ed il Senato approva che il progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale venga demandato all'esame di una speciale Commissione.

Sopra proposta del presidente deliberasi poi che la detta Commissione debba comporsi di nove membri, i quali verranno nominati per mezzo di votazione a schede segrete. La votazione sarà posta all'ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

KRONSTADT, 19. — L'Imperatore Guglielmo, accompagnato dal principe Enrico e il seguito, salì a bordo del yacht *Alexandria*, dove si trovava la Czar collo Czarewitch e il seguito. I due Imperatori si abbracciarono.

Le navi russe e tedesche fecero le salve d'uso e subito dopo l'*Alexandria* partì per Peterhof, dove giunse alle 5,30 pom. Le musiche militari, situate sulle imbarcazioni, suonavano gli inni russo e tedesco. Il pubblico e la colonia tedesca acclamarono i Sovrani.

Poscia l'Imperatore Guglielmo, che portava l'uniforme del reggimento granatieri di Pietroburgo (non quella di marina) lasciava per primo l'*Alexandria* e, traversando rapidamente la nave, andava incontro alla Czarina, alla quale baciava la mano.

Sul padiglione, attorno l'Imperatrice, attendevano i ministri, gli alti funzionari e numerosi ufficiali.

L'Imperatore Guglielmo passò in rivista la compagnia d'onore al suono dell'inno prussiano. Nessun apparato di forze. Cordoni di cosacchi ed agenti di polizia tenevano soltanto indietro la folla.

Gli Imperatori presero posto nella prima vettura assieme allo Czarewitch ed al principe Enrico. Seguivano in vetture aperte l'Imperatrice ed il resto della Famiglia Imperiale russa. Il corteo si diresse verso Alexandria, Castello dello Czar situato nel parco, e alle ore 7,30 vi fu il pranzo di famiglia.

I due Imperatori devono arrivare domattina a Pietroburgo.

PETERHOF, 20 (Ufficiale). — Nel momento dell'incontro degli Imperatori i due yachts imperiali, l'*Hohenzollern* e l'*Alexandria*, scambiarono saluti L'Imperatore Guglielmo salì sul yacht *Alexandria*. I due Sovrani si abbracciarono e si baciarono colla massima effusione.

Poscia ebbe luogo la scambievole presentazione dei seguiti dei due Imperatori.

L'Imperatore Guglielmo ebbe sulla *Alexandria* un lungo colloquio col ministro degli esteri russo, signor De Giers, mentre lo Czar s'intratteneva col conte Herbert di Bismark, cui chiese notizie della salute del padre.

Poscia, di nuovo i due Sovrani si avvicinarono e si posero in disparte, intrattenendosi nel modo più vivamente amichevole.

Al pranzo di famiglia v'era una tavola ministeriale, alla quale presiedeva il ministro di Corte, ed a cui presero posto il conte Herbert di Bismarck, il signor De Giers ed i seguiti degli Imperatori.

PETERHOF, 20. — Iersera al pranzo di famiglia al castello Alexandria non fu fatto alcun brindisi.

Alle ore 10 la Czarina, l'Imperatore Guglielmo e lo Czar fecero una passeggiata, accompagnati dal granduca e dalla granduchessa Wladimiro.

PIETROBURGO, 20 — Tutta la stampa russa è convinta che il convegno dei due Imperatori inaugura un'èra di pace ed esprime la speranza che si terrà ora conto degli interessi della Russia.

PIETROBURGO, 20. — L'Imperatore Guglielmo è arrivato a Pietroburgo alle 11,30 ant. sul yacht imperiale, che si fermò all'avamporto.

L'Imperatore Guglielmo montò quindi sopra una piccola scialuppa e si recò alla fortezza di Pietro e Paolo, seguito da tre altri piccoli canotti e salutato da parecchie migliaia di persone.

Le bandiere sventolano sulle case private e sulle ambasciate. Dei tappeti sono stesi sulle strade. La città è decorata e le bandiere russe sono poste sui candelabri dei tre ponti.

Dopo visitata la tomba dello Czar Alessandro II, nella fortezza di Pietro e Paolo, l'Imperatore Guglielmo rimontò nel yacht imperiale salutato dagli *hurrà* da parte della popolazione.

AIX-LES-BAINS, 19. — Il presidente della repubblica, Carnot, ha visitato l'Imperatore e l'Imperatrice del Brasile. Il colloquio fu cordiale e durò un quarto d'ora.

CHAMBÉRY, 19. — Nel banchetto offerto a Carnot dal municipio, il sindaco di Chambéry fece un discorso patriottico, affermando la fedeltà dei Savoiardi

Carnot gli rispose che l'accoglienza ricevuta prova che non vi ha che una Francia indivisibile.

Dopo i fuochi d'artificio fatti in suo onore, Carnot partì per la via di Grénoble alla volta del castello di Vizille, dove accettò l'invito di passarvi la notte, fattogli da Jean Casimir Périer, deputato del dipartimento dell'Aube.

PARIGI, 20. — Il Presidente della Repubblica Carnot, è arrivato stamane a Grénoble, applaudito dalla popolazione.

GRÉNOBLE, 20. — Il presidente della Repubblica, Carnot, ha ricevuto ed ha scambiati discorsi colle autorità e col vescovo mons. Fava, che gli ha presentato il clero.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 luglio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	97 30	97 30	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						»
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Detto 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	463 75
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	475 25	475 25	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	635 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2140 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	695 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	426 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	585 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	980 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	530 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	1485 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1195 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	1900 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	458 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	373 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	296 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Detto Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 62½
	Parigi	chèques	»	»	100 30
	Londra	90 g.	»	»	25 22
2 ½		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 28 luglio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 20, 97 22½, 97 25, fine corr.
Az. Banca Romana 1150 fine corr.
Az. Banca Generale 671, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1045, 1047, 1051, 1052, fine corr.
Az. Soc. dei Molini e Mag. Generali 294, fine corr.
Az. Soc. An. Tramway Omnibus 324, 327, 328, 329, 330, 331, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 19 luglio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 137.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 967.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 707.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE